

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 184/CGF – RIUNIONE DEL 18 FEBBRAIO 2011

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Emanuele Conte, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA S.S. MILAZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D'AMICO FRANCESCO ANDREA SEGUIDO GARA LATINA/MILAZZO DEL 31.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 112/DIV del 1.2.2011)

Con preannuncio di reclamo del 4.2.2011 la società Milazzo S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Questi in estrema sintesi i fatti: al termine della gara indicata, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, il calciatore Francesco Andrea D'Amico, rivolgendosi ai tifosi del Latina faceva una linguaccia ed il gesto dell'ombrello.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 9.2.2011, una memoria difensiva con la quale riteneva che la sanzione fosse sproporzionata in relazione allo svolgimento dei fatti in quanto il comportamento tenuto dal D'Amico, pur censurabile sul piano giuridico-sportivo, non poteva essere considerato un atto offensivo bensì un gesto irraguardoso nei confronti del pubblico e, pertanto, la relativa sanzione non poteva essere superiore ad una giornata, come da consolidato orientamento giurisprudenziale.

Si chiedeva, quindi, la riduzione della sanzione da due ad 1 giornata di squalifica.

All'odierna camera di consiglio compariva il rappresentante della società Milazzo, S.r.l. nella persona del dottor Calò, sentito dal collegio ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava la tesi difensiva espressa in atti.

La Corte visto l'art. 19, comma 4, C.G.S. e ritenuto che le argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente non siano idonee a superare il giudizio negativo sulla specifica vicenda, soprattutto alla luce delle plurime sanzioni già tributate dalla Giustizia Sportiva al calciatore in questione respinge il ricorso in epigrafe.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Milazzo di Milazzo (Messina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUIDO GARA MONTICHIARI/LECCO DEL 6.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell'8.2.2011)

Con preannuncio di reclamo dell'8.2.2011 la società Calcio Lecco 1912 S.p.A. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Questi in estrema sintesi i fatti: per l'intera durata della gara, i tifosi del Lecco insultavano pesantemente l'arbitro e facevano oggetto di sputi l'assistente dell'arbitro medesimo.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 14.2.2011, una memoria difensiva con la quale, preliminarmente, evidenziava la difficile situazione in cui si trova la società, continuamente chiamata a rispondere del comportamento dei propri tifosi.

Inoltre, si poneva in risalto l'impegno profuso dalla reclamante nel contribuire a prevenire quegli episodi che potrebbero turbare l'ordine pubblico, ponendo in essere tutte quelle attività di prevenzione e vigilanza imposte dalla normativa federale; a riprova di ciò, si segnalava che la ricorrente non era mai stata condannata per cause attribuibili ad omissioni o ad inadeguate attività di controllo, bensì soltanto per cori proferiti da chi vuole soltanto arrecare nocimento alla società.

Proprio in virtù dell'impossibilità di prevedere i fatti in oggetto, invocava l'assenza di responsabilità della società e la conseguente ingiustizia della sanzione inflittale.

Si chiedeva, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, la riduzione della sanzione.

All'odierna camera di consiglio compariva il rappresentante della società Calcio Lecco 1912 S.p.A., nella persona dell'avv. Luisa Delle Donne, sentito dal collegio ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava la tesi difensiva espressa in atti.

La Corte visto l'art. 4, comma 3, del C.G.S., preso atto che dal rapporto arbitrale e dalla relazione del collaboratore della Procura Federale non risulta posto in essere alcuno dei comportamenti di cui all'art. 13 C.G.S. idonei ad escludere o attenuare la responsabilità oggettiva della società per i fatti commessi dalle proprie tifoserie, né la stessa società ha fornito prova inconfutabile di essi, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Emanuele Conte, Dr. Roberto Caponigro – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D'ALTERIO SALVATORE SEGUITO GARA SALERNITANA/PERGOCREMA DEL 6.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 8.2.2011)

La società Salernitana ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato nel Com. Uff. 115/DIV del 8.2.2011, con il quale il calciatore Salvatore D'Alterio è stato squalificato per 2 gare effettive "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo".

Il referto arbitrale riporta l'episodio che ha dato origine all'espulsione del calciatore e alla conseguente sanzione con queste parole: "Al 25° del secondo tempo il n. 8 D'Alterio Salvatore viene espulso perché a gioco fermo colpiva un avversario con una spallata all'altezza del petto facendolo cadere a terra ma senza procurargli ulteriori conseguenze".

Nel proprio ricorso, la Salernitana sostiene che la valutazione del giudice sportivo non avrebbe considerato in maniera appropriata il carattere della violenza del comportamento del giocatore squalificato, rilevando che il referto arbitrale precisa l'assenza di conseguenze per l'avversario colpito.

Aggiunge poi che il connotato della violenza dovrebbe essere determinato in correlazione con l'intensità del dolo del responsabile.

Precisa inoltre che l'episodio sanzionato è stato originato dal fatto che il calciatore colpito non avrebbe lanciato la palla fuori dal campo per consentire a un avversario infortunato di riprendersi. Ritiene che questa situazione possa costituire circostanza attenuante.

La C.G.F. osserva, quanto alla prima argomentazione, che la gravità delle conseguenze provocate da un gesto violento non influenza il giudizio sulla violenza in sé, che deve valutarsi nell'immediatezza dell'accadimento e non a posteriori per valutazione del danno. La sanzione sportiva, in altre parole, non dipende dal danno provocato, ma dal gesto violento perpetrato.

Quanto alla seconda argomentazione, la C.G.F. rileva che la volontarietà dell'aggressione è confermata dallo stesso ricorso, nel quale si chiariscono i motivi che hanno spinto il calciatore squalificato ad aggredire il suo avversario. Quanto alla terza argomentazione, peraltro, va rilevato che l'uso di interrompere il gioco gettando fuori la palla in caso di infortunio non è mai stato consolidato, non costituisce un obbligo regolamentare e in certi casi nemmeno un gesto di correttezza sportiva, giacché la valutazione dell'opportunità di interrompere il gioco resta di regola affidata al direttore di gara. In ogni caso non può costituire motivo di giustificazione per il gesto violento commesso nei confronti di un avversario.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL SIG. CIACCIA DAVIDE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell'8.2.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 115/DIV dell'8.2.2011, ha inflitto al signor Davide Ciaccia la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.11.2011, a seguito della gara Atletico Roma/Foligno del 7.2.2011.

L'interessato ha chiesto la trasmissione dei documenti ufficiali della gara, ma non ha proposto il ricorso nel termine di sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, come previsto dagli artt. 37, comma 1, lett. a), e 38, comma 2, C.G.S., avendo invece proposto reclamo unitamente all'A.S. Atletico Roma FC ed al signor Mario Ciaccia.

Di talché, non si ha luogo a provvedere sull'istanza e la tassa reclamo deve essere conseguentemente addebitata.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Ciaccia Davide e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 30.9.2011 INFLITTA AL SIG. CIACCIA DAVIDE INFLITTA SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell'8.2.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 115/DIV dell'8.2.2011, ha inflitto al signor Davide Ciaccia la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.9.2011, a seguito della gara Atletico Roma/Foligno del 7.2.2011.

L'A.S. Atletico Roma FC ed i sigg.ri Mario Ciaccia e Davide Ciaccia in proprio hanno proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in particolare, che l'interessato, Amministratore Delegato della Società, si sarebbe lasciato andare a comportamenti un po' eccessivi e sopra le righe, preso dalla foga del momento, ma non avrebbe mai cercato di aggredire il direttore di gara ed evidenziando che comportamenti simili ed anche più gravi sarebbero stati in precedenza sanzionati dal Giudice Sportivo con squalifiche di più lieve entità.

I ricorrenti hanno chiesto, in via principale, la riduzione dell'inibizione a 3 mesi, con scadenza in data 8.5.2011, ovvero, in via subordinata, la riduzione nei termini ritenuti di giustizia.

L'inibizione al signor Davide Ciaccia sino a tutto il 30.9.2011 è stata inflitta "perché al termine della gara si introduceva indebitamente ed in maniera violenta nello spogliatoio dell'arbitro e dopo avergli rivolto reiterate frasi offensive e minacciose tentava di aggredirlo allungando le braccia, impedito nel suo intento soltanto per l'intervento di addetti federali che ne impedivano il contatto; questi ultimi venivano a loro volta spinti e insultati dal medesimo".

La descrizione dell'accaduto è riportata nel rapporto dell'arbitro, nel rapporto del commissario di campo e nella relazione del collaboratore della Procura Federale.

Dal rapporto dell'arbitro, emerge che a pochi minuti dalla fine della gara alcune persone, tra cui il signor Davide Ciaccia, sono entrate nello spogliatoio aprendo la porta in maniera violenta e, per quanto attiene al ricorrente, l'arbitro ha specificato che egli "allungava le braccia tentando di colpirmi", ma, essendosi frapposto il collaboratore della Procura Federale e l'addetto della Lega, il contatto era evitato. Dal rapporto dell'arbitro, emerge ancora che la situazione si è prolungata per almeno 6 minuti nei quali i soggetti della Società ospitante entrati nello spogliatoio continuavano ad urlare parolacce e lasciavano lo spogliatoio "calciando sedie e sbattendo violentemente pugni sulla porta".

Nel rapporto del Commissario di campo, è indicato che "a fine gara, Mario e Davide Ciaccia, insieme al dirigente Appetiti hanno fatto ingresso violentemente nello spogliatoio dell'arbitro tentando di aggredirlo" e che "sono stati fermati a pochi centimetri dall'arbitro al quale hanno rivolto frasi offensive" per circa 3 o 4 minuti.

La relazione del collaboratore della Procura Federale, inoltre, premesso che immediatamente dopo l'ingresso della terna arbitrale nella stanza dello spogliatoio riservata ai direttori di gara entrava un gruppo di dirigenti di 4/5 persone dell'Atletico Roma che creava una situazione di estrema confusione e tensione all'interno dello stesso spogliatoio, ha fatto presente che interveniva "anche il Ciaccia Davide (A.D. dell'Atletico Roma), il quale inizialmente tratteneva il fratello ma arrivato vicino all'arbitro tentava di mettergli le mani addosso inveendo con frasi tipo 'incompetenti voglio vedere se vi comportavate così anche con la Nocerina'".

La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nella parte in cui è stata chiesta la riduzione della sanzione nei termini ritenuti di giustizia, con fissazione del *dies ad quem* dell'inibizione a tutto il 30.6.2011.

La condotta di cui si è reso responsabile il signor Davide Ciaccia, infatti, non sembra sostanzialmente discostarsi, quanto alla sua gravità, da quella tenuta dal fratello Mario, Presidente della Società, che è stata sanzionata con l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell'ambito federale a tutto il 30.6.2011.

In particolare, nel rapporto del commissario di campo l'atteggiamento dei sigg.ri Mario e Davide Ciaccia è stato accomunato, mentre, nella relazione del collaboratore della Procura Federale, pur essendo stati disgiunti i comportamenti dei singoli, non è possibile apprezzare una maggiore gravità della condotta di Davide Ciaccia, il quale "tentava di mettergli le mani addosso", rispetto a quello del fratello, che "si scagliava contro l'arbitro e a fatica lo scriveva ed alcuni dei sopradetti dirigenti riuscivano a fraporsi nel tentativo di evitare il contatto", così come nel rapporto dell'arbitro non è dato cogliere una sensibile differenza tra il comportamento del signor Mario Ciaccia che, a prescindere dalle espressioni ingiuriose, "puntandomi il dito contro mi spingeva facendomi arretrare di un passo" e quello del signor Davide Ciaccia che "allungava le braccia tentando di colpirmi".

In definitiva, la Corte ritiene equo ridurre la sanzione inflitta al ricorrente e determinare la stessa in misura corrispondente a quella inflitta al signor Mario Ciaccia.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.A. Atletico Roma F.C. di Roma, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al signor Davide Ciaccia a tutto il 30.6.2011

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

6) RICORSO DELL'A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2011 INFLITTA AL SIG. CIACCIA MARIO INFLITTA SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell'8.2.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 115/DIV dell'8.2.2011, ha inflitto al signor Mario Ciaccia la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.6.2011, a seguito della gara Atletico Roma/Foligno del 7.2.2011.

L'A.S. Atletico Roma FC ed i sigg.ri Mario Ciaccia e Davide Ciaccia in proprio hanno proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in particolare, che il comportamento dell'interessato, ingiustificabile da un punto di vista disciplinare, sarebbe comprensibile da un punto di vista umano e che la presunta spinta in danno dell'arbitro, come il presunto tentativo di aggressione, non avrebbe fondamento e non sarebbe circostanziato nemmeno nei referti arbitrali; hanno comunque dedotto l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata.

I ricorrenti hanno chiesto, in via principale, la riduzione dell'inibizione a due mesi, con scadenza in data 8.4.2011, ovvero, in via subordinata, la riduzione nei termini ritenuti di giustizia.

L'inibizione al signor Mario Ciaccia sino a tutto il 30.6.2011 è stata inflitta "perché al termine della gara si introduceva indebitamente ed in maniera violenta nello spogliatoio dell'arbitro e dopo averlo spinto facendolo indietreggiare gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose".

La descrizione dell'accaduto è riportata nel rapporto dell'arbitro, nel rapporto del commissario di campo e nella relazione del collaboratore della Procura Federale.

Dal rapporto dell'arbitro, emerge che a pochi minuti dalla fine della gara alcune persone, tra cui il signor Mario Ciaccia, sono entrate nello spogliatoio aprendo la porta in maniera violenta e, per quanto attiene al ricorrente, l'arbitro ha specificato che egli "appena entrato nello spogliatoio puntandomi il dito contro mi spingeva facendomi arretrare di un passo, ed urlando mi diceva: 'bastardi noi lavoriamo tutti i giorni bastardi siete uno scandalo dovete morire merde non siamo qui per farci prendere per il culo da merde come voi ...'".

Nel rapporto del Commissario di campo, è indicato che "a fine gara, Mario e Davide Ciaccia, insieme al dirigente Appetiti hanno fatto ingresso violentemente nello spogliatoio dell'arbitro tentando di aggredirlo" e che "sono stati fermati a pochi centimetri dall'arbitro al quale hanno rivolto frasi offensive" per circa 3 o 4 minuti.

La relazione del collaboratore della Procura Federale, inoltre, premesso che immediatamente dopo l'ingresso della terna arbitrale nella stanza dello spogliatoio riservata ai direttori di gara entrava un gruppo di dirigenti di 4/5 persone dell'Atletico Roma che creava una situazione di estrema confusione e tensione all'interno dello stesso spogliatoio, ha fatto presente che "uno di questi il presidente Ciaccia Mario si scagliava contro l'arbitro e a fatica lo scriveva ed alcuni dei sopradetti dirigenti riuscivano a fraporsi nel tentativo di evitare il contatto".

La Corte ritiene che il ricorso sia da respingere in quanto gli elementi emersi da tutte e tre le fonti di prova danno conto di un comportamento di particolare gravità per il quale l'inibizione sino a tutto il 30.6.2011 è da ritenersi una congrua e proporzionata sanzione, anche in considerazione della qualifica di Presidente della Società ricoperta dall'interessato.

In particolare, oltre alle espressioni ingiuriose ed alla notevole irruenza del comportamento, il rapporto dell'arbitro dà chiaramente conto del fatto che l'interessato lo abbia spinto puntandogli un dito contro, facendolo indietreggiare di un passo, e, comunque, sia il rapporto del commissario di campo, "hanno fatto violentemente ingresso nello spogliatoio dell'arbitro tentando di aggredirlo. Sono stati fermati a pochi centimetri dall'arbitro", sia la relazione del collaboratore della Procura Federale, "si scagliava contro l'arbitro e a fatica ... riuscivano a fraporsi nel tentativo di evitare il contatto", rappresentano chiaramente la particolare aggressività dell'atteggiamento tenuto dal ricorrente, che avrebbe potuto condurre al contatto fisico con l'arbitro ove non vi fosse stato l'intervento di soggetti terzi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.A. Atletico Roma F.C. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELL'A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2011 AL SIG. APPETITI FABIO INFLITTA SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell'8.2.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 115/DIV dell'8.2.2011, ha inflitto al signor Fabio Appetiti la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31.3.2011, a seguito della gara Atletico Roma/Foligno del 7.2.2011.

L'A.S. Atletico Roma F.C. ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in particolare, che il dirigente avrebbe preso parte alla contestazione improvvisata nello spogliatoio dell'arbitro, ma non si sarebbe reso protagonista di gesti eclatanti né minacciosi né, tanto meno, violenti.

La ricorrente ha chiesto, in via principale, la riduzione dell'inibizione a tre settimane, con scadenza in data 11.3.2011, ovvero, in via subordinata, la riduzione nei termini ritenuti di giustizia.

L'inibizione al signor Fabio Appetiti sino a tutto il 31.3.2011 è stata inflitta "perché al termine della gara si introduceva con fare violento nello spogliatoio dell'arbitro e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose". La sanzione è stata aggravata per la sua qualifica di dirigente addetto all'arbitro.

La descrizione dell'accaduto è riportata nel rapporto dell'arbitro, nel rapporto del Commissario di campo e nella relazione del collaboratore della Procura Federale.

Dal rapporto dell'arbitro, emerge che a pochi minuti dalla fine della gara alcune persone, tra cui il signor Fabio Appetiti, sono entrate nello spogliatoio aprendo la porta in maniera violenta e, per quanto attiene all'interessato, l'arbitro ha specificato che urlava: "merde siete bastardi ci avete fatto perdere vergognatevi bastardi".

Nel rapporto del Commissario di campo, è indicato che "a fine gara, Mario e David Ciaccia, insieme al dirigente Appetiti hanno fatto ingresso violentemente nello spogliatoio dell'arbitro tentando di aggredirlo" e che "sono stati fermati a pochi centimetri dall'arbitro al quale hanno rivolto frasi offensive" per circa 3 o 4 minuti.

La relazione del collaboratore della Procura Federale, inoltre, premesso che immediatamente dopo l'ingresso della terna arbitrale nella stanza dello spogliatoio riservata ai direttori di gara entrava un gruppo di dirigenti di 4/5 persone dell'Atletico Roma che creava una situazione di estrema confusione e tensione all'interno dello stesso spogliatoio, ha fatto presente "notavo inoltre che anche il Dirigente Addetto all'Arbitro Appetiti Fabio inveiva contro la terna con le stesse modalità sopra descritte".

La Corte ritiene che il ricorso sia da respingere in quanto gli elementi emersi da tutte e tre le fonti di prova danno conto di un comportamento di elevata gravità per il quale l'inibizione sino a tutto il 31.3.2011 è da ritenersi una congrua e proporzionata sanzione, anche in considerazione della qualifica di dirigente addetto all'arbitro ricoperta dall'interessato.

In particolare, tutte e tre le fonti di prova evidenziano che l'interessato ha proferito espressioni fortemente ingiuriose ed ha tenuto un comportamento notevolmente irruente.

Alla reiezione del ricorso, segue l'addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.A. Atletico Roma F.C. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELL'A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2011 AL SIG. GIUFFRÈ VINCENZO INFLITTA SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell'8.2.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 115/DIV dell'8.2.2011, ha inflitto al signor Vincenzo Giuffrè la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31.3.2011, a seguito della gara Atletico Roma/Foligno del 7.2.2011.

L'A.S. Atletico Roma F.C. ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in primo luogo, che il signor Giuffrè non era indicato in lista, sicché sarebbe almeno dubbio che lo stesso sia stato riconosciuto dall'arbitro o dai suoi collaboratori e che, secondo il rapporto del commissario di campo, il Giuffrè non sarebbe stato affatto presente negli spogliatoi.

Ad ogni buon conto, la ricorrente ha prospettato che l'interessato, anche ove presente, avrebbe esternato il suo disappunto per l'arbitraggio, ma niente di più e, ritenendo la sanzione iniqua e sproporzionata, ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito ovvero, in via subordinata, la riduzione dell'inibizione a tre settimane, con scadenza 1.3.2011, ovvero, in via ulteriormente gradata, la riduzione nei termini ritenuti di giustizia.

L'inibizione al signor Vincenzo Giuffrè sino a tutto il 31.3.2011 è stata inflitta "perché al termine della gara si introduceva indebitamente con fare violento nello spogliatoio dell'arbitro e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose".

La descrizione delle vicende successive al termine della gara è riportata nel rapporto dell'arbitro, nel rapporto del commissario di campo e nella relazione del collaboratore della Procura Federale e, mentre nel rapporto del commissario di campo non è fatto riferimento alla presenza del signor Giuffrè, dal rapporto dell'arbitro emerge che a pochi minuti dalla fine della gara alcune persone, tra cui il signor Vincenzo Giuffrè, sono entrate nello spogliatoio aprendo la porta in maniera violenta e, per quanto attiene all'interessato, l'arbitro ha specificato che urlando proferiva le seguenti parole: "Bastardi siete uno scandalo se eravate a Nocera non usciate vivi merde luridi e stronzi", così come il collaboratore della Procura Federale, premesso che immediatamente dopo l'ingresso della terna arbitrale nella stanza dello spogliatoio riservata ai direttori di gara entrava un gruppo di dirigenti di 4/5 persone dell'Atletico Roma che creava una situazione di estrema confusione e tensione all'interno dello stesso spogliatoio, ha fatto presente nella propria relazione che anche il dirigente Vincenzo Giuffrè "urlava ed inveiva contro la terna arbitrale".

La Corte – rilevato che sulla base del rapporto dell'arbitro e della relazione del collaboratore della Procura Federale la presenza del signor Giuffrè all'interno dello spogliatoio deve ritenersi accertata -ritiene che il ricorso sia da accogliere nella parte in cui, in via ulteriormente gradata, è stata chiesta la riduzione della sanzione nei termini ritenuti di giustizia, con fissazione del *dies ad quem* dell'inibizione a tutto il 15.3.2011.

La condotta di cui si è reso responsabile il signor Vincenzo Giuffrè, infatti, non sembra sostanzialmente discostarsi, quanto alla sua gravità, da quella tenuta dal signor Fabio Appetiti, che è stata sanzionata con l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale ugualmente a tutto il 31.3.2011 nonostante il Giudice Sportivo abbia specificato che si tratta di sanzione aggravata per la sua qualifica di dirigente addetto all'arbitro.

Al parziale accoglimento del ricorso, segue la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.A. Atletico Roma F.C. di Roma riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al signor Vincenzo Giuffrè a tutto il 15.3.2011.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DELL’A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. INCOCCIATI GIUSEPPE SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011, a seguito della gara Atletico Roma/Foligno disputata il 7.2.2011, ha inflitto al signor Giuseppe Incocciati, allenatore dell’Atletico Roma, la squalifica per 2 gare effettive “perché al termine della gara rivolgeva ad un assistente arbitrale una frase irrispettosa con tono minaccioso”.

L’A.S. Atletico Roma F.C. ha proposto reclamo avverso detta sanzione ritenendo che la stessa, alla luce delle affermazioni refertate e di alcuni precedenti che si attagliano al caso di specie, sia eccessiva ed ha chiesto la riduzione della squalifica ad una sola gara effettiva.

Dal rapporto dell’assistente arbitrale, signor Italo Paglione, emerge che dinanzi agli spogliatoi l’allenatore dell’Atletico Roma, signor Giuseppe Incocciati, gli riferiva la seguente frase “ma vai dentro, vattene dentro forza, che di danni già ne hai combinati in mezzo al campo”, tutto ciò con fare arrogante e minaccioso.

La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere in quanto il contenuto della frase, senz’altro irrispettoso, non appare però avere un contenuto minaccioso, sicché non si giustifica la squalifica per 2 gare effettive, essendo viceversa proporzionata la squalifica per una sola gara.

All’accoglimento del ricorso, segue la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.A. Atletico Roma F.C. di Roma riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Giuseppe Incocciati a 1 giornata di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10) RICORSO DELL’A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011, a seguito della gara Atletico Roma/Foligno disputata il 7.2.2011, ha inflitto all’Atletico Roma FC S.r.l. la sanzione dell’ammenda di €2.500,00 “perché al termine della gara persone non identificate, ma riconducibili alla società, rivolgevano alla terna arbitrale che rientrava negli spogliatoi reiterate frasi offensive”

L’A.S. Atletico Roma F.C. ha proposto reclamo avverso detta sanzione facendo innanzitutto presente che le presunte offese sarebbero state pronunciate da una persona soltanto ed ha chiesto, in via principale, la riduzione dell’ammenda ad €1.000,00 ovvero, in via subordinata, la riduzione nella misura ritenuta di giustizia.

Dal rapporto dell’assistente arbitrale, signor Italo Paglione, emerge che mentre si accingeva a rientrare negli spogliatoi una persona con una pettorina gialla fosforescente riconducibile alla società Atletico Roma gli indirizzava le seguenti espressioni: “Bastardi! Figli di puttana! Li mortacci vostra!”, ripetendo più volte tali parole.

La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nella parte in cui, in via subordinata, la ricorrente ha chiesto la riduzione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia.

Nella motivazione della sanzione, infatti, è indicato che le reiterate frasi offensive sono state rivolte da “persone”, con ciò volendo evidentemente intendersi una pluralità di persone, laddove dal rapporto dell’assistente arbitrale risulta che una sola persona abbia pronunciato le espressioni offensive.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ritiene equa l’irrogazione all’Atletico Roma F.C. di una sanzione di entità minore rispetto a quella irrogata dal Giudice Sportivo, che quantifica in € 1.500,00.

Al parziale accoglimento del ricorso, segue la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.A. Atletico Roma F.C. di Roma riduce la sanzione dell'ammenda inflitta a €1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 5 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete